

- che, dalla certificazione in atti presentata alla Divisione III Volontariato di questo Ministero, è risultato che in capo al legale rappresentante dell'organizzazione non sussistono procedimenti penali in corso, né carichi pendenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

L'organizzazione si impegna a realizzare il progetto denominato:
" _____ " nei modi,
nei termini e con il rispetto delle condizioni tutte indicate nei rispettivi formulari, accettati dall'Amministrazione (Allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente convenzione).

Art. 2

Avvio attività e durata del progetto

La concessione del contributo ed il presente atto hanno validità pari alla durata indicata dall'organizzazione nel formulario allegato alla richiesta del contributo, ossia di mesi _____ a decorrere dalla data di avvio delle attività.

L'avvio delle attività progettuali avviene a seguito della sottoscrizione della presente convenzione e comunque entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione. Entro lo stesso termine l'organizzazione dovrà certificare data di inizio e tipologia di attività con apposita comunicazione a firma del legale rappresentante. Trascorso il suddetto termine di 30 giorni, in assenza di motivazioni giustificative del mancato avvio, l'Amministrazione procederà unilateralmente alla revoca di diritto del contributo.

L'organizzazione potrà anche iniziare le attività prima dell'avvenuta ricezione della convenzione sottoscritta da entrambi i contraenti, dandone preventiva comunicazione alla Divisione III Volontariato della Direzione Generale; in tale circostanza, laddove per qualsiasi motivo la convenzione non dovesse essere perfezionata rimarranno a carico dell'organizzazione le spese eventualmente sostenute per le attività già svolte, senza alcun diritto di rivalsa o risarcimento nei confronti dell'Amministrazione.


Una eventuale domanda di proroga della durata delle attività progettuali dovrà essere preventivamente richiesta in forma motivata ed in caso autorizzata dalla Divisione III Volontariato della Direzione Generale.

In caso di richiesta di proroga delle attività progettuali non può essere invocato in alcun modo l'istituto del silenzio-assenso, dovendosi, piuttosto interpretare il silenzio dell'Amministrazione come rifiuto rispetto alla autorizzazione richiesta.

Art. 3

Monitoraggio delle attività

Il rappresentante legale dell'organizzazione dovrà presentare alla Divisione III Volontariato della Direzione Generale, a metà percorso delle attività progettuali, entro 15 giorni dalla scadenza della fase intermedia decorrente dalla data di avvio delle attività progettuali, una dettagliata relazione intermedia sullo stato di avanzamento e di realizzazione del progetto, accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel periodo di riferimento, utilizzando i modelli predisposti dalla Divisione III Volontariato della Direzione Generale, in formato cartaceo ed elettronico pubblicati nella pagina di canale volontariato del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



- che, dalla certificazione in atti presentata alla Divisione III Volontariato di questo Ministero, è risultato che in capo al legale rappresentante dell'organizzazione non sussistono procedimenti penali in corso, né carichi pendenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

L'organizzazione si impegna a realizzare il progetto denominato:
" _____ " nei modi,
nei termini e con il rispetto delle condizioni tutte indicate nei rispettivi formulari, accettati dall'Amministrazione (Allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente convenzione).

Art. 2

Avvio attività e durata del progetto

La concessione del contributo ed il presente atto hanno validità pari alla durata indicata dall'organizzazione nel formulario allegato alla richiesta del contributo, ossia di mesi _____ a decorrere dalla data di avvio delle attività.

L'avvio delle attività progettuali avviene a seguito della sottoscrizione della presente convenzione e comunque entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione. Entro lo stesso termine l'organizzazione dovrà certificare data di inizio e tipologia di attività con apposita comunicazione a firma del legale rappresentante. Trascorso il suddetto termine di 30 giorni, in assenza di motivazioni giustificative del mancato avvio, l'Amministrazione procederà unilateralmente alla revoca di diritto del contributo.

L'organizzazione potrà anche iniziare le attività prima dell'avvenuta ricezione della convenzione sottoscritta da entrambi i contraenti, dandone preventiva comunicazione alla Divisione III Volontariato della Direzione Generale; in tale circostanza, laddove per qualsiasi motivo la convenzione non dovesse essere perfezionata rimarranno a carico dell'organizzazione le spese eventualmente sostenute per le attività già svolte, senza alcun diritto di rivalsa o risarcimento nei confronti dell'Amministrazione.


Una eventuale domanda di proroga della durata delle attività progettuali dovrà essere preventivamente richiesta in forma motivata ed in caso autorizzata dalla Divisione III Volontariato della Direzione Generale.

In caso di richiesta di proroga delle attività progettuali non può essere invocato in alcun modo l'istituto del silenzio-assenso, dovendosi, piuttosto interpretare il silenzio dell'Amministrazione come rifiuto rispetto alla autorizzazione richiesta.

Art. 3

Monitoraggio delle attività

Il rappresentante legale dell'organizzazione dovrà presentare alla Divisione III Volontariato della Direzione Generale, a metà percorso delle attività progettuali, entro 15 giorni dalla scadenza della fase intermedia decorrente dalla data di avvio delle attività progettuali, una dettagliata relazione intermedia sullo stato di avanzamento e di realizzazione del progetto, accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel periodo di riferimento, utilizzando i modelli predisposti dalla Divisione III Volontariato della Direzione Generale, in formato cartaceo ed elettronico pubblicati nella pagina di canale volontariato del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



Entro un mese dal termine delle attività progettuali, il rappresentante legale dell'organizzazione dovrà presentare, utilizzando i modelli predisposti dalla Divisione III Volontariato della Direzione Generale, un dettagliato rapporto conclusivo sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti, la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto, corredata dai giustificativi di spesa quietanzati secondo le indicazioni fornite negli "Indirizzi di Gestione dei progetti 2010" (pubblicati anch'essi sul suddetto sito istituzionale), oltre alla compilazione di due questionari, di cui uno deve essere sottoscritto dal responsabile del progetto e/o dal presidente dell'organizzazione (*Questionario rivolto ai Presidenti dell'organizzazione e/o Responsabili del progetto*) e l'altro da ogni singolo volontario che ha preso parte al progetto finanziato (*Questionario rivolto ai volontari che hanno preso parte al progetto*), tutti pubblicati sul sito istituzionale di questo Ministero.

In assenza di motivazioni giustificative di eventuali ritardi nella consegna della relazione intermedia, del prospetto riepilogativo delle spese sostenute, della relazione finale nonché della rendicontazione a consuntivo dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto corredata dai giustificativi di spesa quietanzati, la Divisione III Volontariato della Direzione Generale potrà procedere alla revoca del contributo.

Art. 4

Modalità di erogazione del contributo

Per la realizzazione del progetto verrà corrisposto all'organizzazione (o all'organizzazione capofila, nel caso di progetti presentati da più organizzazioni di volontariato congiuntamente) un contributo pubblico, pari a € _____ (escluso dal campo di applicazione IVA), _____ (in lettere).

L'Amministrazione corrisponderà l'anzidetto importo in due soluzioni: una, quale anticipo su richiesta del beneficiario e comunque fino ad un massimo del 70% del contributo concesso dall'Amministrazione (previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria - così come previsto al punto 8 del pertinente avviso pubblico direttoriale del 4 agosto 2010 - tenuto conto delle disponibilità di cassa sul corrispondente capitolo - e l'altra, a consuntivo del progetto, pari al saldo spettante (sulla base della presentazione di una dettagliata relazione finale, attestante i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonché della rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto, corredata dai relativi giustificativi di spesa quietanzati, riportanti la dicitura: "progetto finanziato dall'Osservatorio Nazionale per il Volontariato - Direttiva 2010, legge 266/1991") e previa verifica amministrativo-contabile sulla rendicontazione dei costi sostenuti, presentata dall'organizzazione.

Il contributo viene erogato con le modalità del rimborso a costi effettivi. Saranno oggetto di rimborso unicamente quelle spese che risultino effettivamente sostenute, regolarmente contabilizzate, strettamente coerenti con le attività del progetto e conformi al relativo piano economico; le spese dovranno inoltre essere contenute entro i limiti autorizzati, riferiti al periodo di durata prestabilito del progetto e correttamente rendicontate.

La rendicontazione amministrativo-contabile del progetto dovrà essere presentata dall'organizzazione secondo le modalità stabilite negli "Indirizzi di Gestione dei progetti 2010", pubblicati sul sito istituzionale.

Ove dalla rendicontazione prodotta e/o dalla verifica amministrativo-contabile che verrà effettuata sulla stessa da parte del Ministero dovesse risultare un costo del progetto inferiore a quanto previsto nel piano economico ovvero l'inammissibilità, in tutto o in parte, dei giustificativi di spesa presentati nelle forme stabilite dal pertinente avviso pubblico direttoriale del 4 agosto 2010 e dai suddetti "Indirizzi di Gestione dei progetti 2010", la Divisione III Volontariato della Direzione Generale provvederà a richiedere all'organizzazione la differenza fra quanto indebitamente percepito a titolo di anticipazione e quanto effettivamente riconosciuto; ciò potrà avvenire anche attraverso una decurtazione dalla liquidazione dell'eventuale saldo spettante, operando una compensazione con le somme non dovute,



maggiorate da interessi legali; qualora ciò non dovesse risultare sufficiente a recuperare la differenza fra il percepito ed il riconosciuto, l'organizzazione sarà comunque tenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre agli interessi legali maturati, decorrenti dalla data di effettiva disponibilità delle risorse da parte dell'organizzazione (accredito sul conto corrente).

In ogni caso, il saldo definitivo e la spettanza dell'intero ammontare del contributo risulteranno sottoposti al nulla osta della Divisione III Volontariato della Direzione Generale.

Sia per il pagamento dell'anticipo del contributo che del saldo spettante, la competenza amministrativa è fissata in capo alla Divisione III Volontariato, che provvederà all'accredito dei relativi importi all'organizzazione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario [] o postale [], comunicato dall'organizzazione, n. _____; ABI _____; CAB _____;

_____, CIN _____; Codice IBAN _____; in essere presso la Banca di _____ Via _____, Provincia _____; Agenzia _____ n. _____; c.a.p. _____ o ufficio postale agenzia _____ n° _____ sita in Via/Piazza _____.

Art. 5

Fideiussione

Al fine di garantire l'anticipo di cui al precedente articolo, l'organizzazione deve presentare, contestualmente alla richiesta di erogazione, idonea cauzione mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta conformemente al modello pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per un importo di € (in cifre), (in lettere) pari all'anticipo del 70% del contributo ministeriale complessivamente concesso al progetto.

Gli oneri relativi alla suddetta polizza potranno essere rendicontati a consuntivo tra i costi ammissibili al contributo.

Art. 6

Modifiche progettuali

Ogni eventuale modifica del progetto, inerente sia gli obiettivi da raggiungere, le metodologie, i tempi, le fasi, la durata, sia le eventuali variazioni nonché compensazioni tra le voci di spesa previste nel piano economico, dovrà essere argomentata e formulata in maniera tale da non stravolgere o alterare l'architettura e le finalità del progetto come approvato e comunque dovrà essere presentata entro e non oltre l'inizio dell'ultimo trimestre precedente la chiusura dell'attività progettuale. Tali modifiche dovranno essere preventivamente autorizzate dietro una formale richiesta presentata alla Divisione III Volontariato.


Il consuntivo finale delle spese (rendicontazione a consuntivo), dovrà quindi rispettare le singole voci di spesa del piano economico approvato dalla Commissione di valutazione, salvo modifiche autorizzate dalla Divisione III Volontariato della Direzione Generale, ed essere redatto secondo le indicazioni contenute nei citati "Indirizzi di Gestione dei progetti 2010".

Art. 7

Verifiche e poteri di autotutela

La Divisione III Volontariato della Direzione Generale e l'Osservatorio Nazionale per il Volontariato si riservano la facoltà di effettuare il monitoraggio ed il controllo nel corso dello svolgimento del progetto, per verificarne il corretto andamento, anche attraverso soggetti terzi appositamente autorizzati. L'organizzazione ha l'obbligo di collaborare alle attività di monitoraggio e di valutazione in itinere che saranno attivate dalla Divisione III Volontariato della Direzione Generale e dall'Osservatorio Nazionale per il Volontariato.

In caso di inadempimenti o ritardi nella realizzazione del progetto, la Divisione III Volontariato della Direzione Generale, trasmetterà all'organizzazione un invito al quale dovrà essere ottemperato entro un termine stabilito.



L'inutile decorrenza di detto termine determinerà l'automatica revoca della concessione del contributo e del presente atto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione in ordine al risarcimento dei danni e delle maggiori spese nelle quali dovesse incorrere per effetto della revoca.

Art. 8

Obblighi generali

L'organizzazione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. L'Amministrazione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in esecuzione della realizzazione delle attività progettuali.

L'organizzazione è direttamente responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge e di contratto di lavoro di cui sono destinatari i datori di lavoro, compresi quelli in materia di previdenza ed assistenza, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed in materia antinfortunistica.

L'organizzazione ha l'obbligo di citare esplicitamente in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto (brochure, siti web, pubblicazioni, pieghevoli, manifesti, ecc.) che esso è stato finanziato dal Fondo dell'Osservatorio Nazionale per il Volontariato – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ex legge 266/1991).

L'utilizzo e/o pubblicazione del logo ministeriale dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, previa istanza dell'organizzazione a firma del rappresentante legale corredata con le bozze dei materiali sui quali si intende apporre lo stesso logo.

Nel caso di utilizzo *per altre iniziative e/o attività* dei prodotti realizzati con il contributo concesso è necessaria apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 9

Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati

Tutti i soggetti impiegati dall'organizzazione nelle attività progettuali previste dalla presente convenzione sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti ed oggetti di cui siano venuti a conoscenza o che siano resi noti in ragione della presente convenzione.

L'organizzazione dà garanzia che il personale impiegato nelle attività del progetto sia a conoscenza e rispetti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia.

L'Amministrazione informa che i dati personali raccolti per lo svolgimento del progetto saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento stesso di finanziamento del progetto ed in conformità agli obblighi previsti dalla legge. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge.

Art. 10

Obblighi assicurativi

L'organizzazione, in persona del legale rappresentante, garantisce che i volontari ed i destinatari coinvolti nelle attività progettuali sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (art 4, comma 1, ex L. 266/1991), esonerando espressamente in tal senso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'organizzazione di volontariato, in persona del legale rappresentante, garantisce altresì di essere in regola con gli oneri e gli obblighi di legge in materia fiscale.



Art. 11**Foro competente**

Le spese di bollo e registrazione, in caso d'uso, sono a carico dell'organizzazione.
Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o validità del presente atto, o comunque connessa o dipendente, è competente il Foro di Roma.

Art. 12**Disciplina residuale**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano i principi della concessione amministrativa, convenendo espressamente le Parti che tale istituto si conforma al rapporto in questione

La presente convenzione si compone di 12 articoli.

Roma, li _____

Per il Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali
*Il Direttore Generale del Volontariato,
l'Associazionismo e le Formazioni Sociali*

Per l'organizzazione di volontariato
Il legale rappresentante

10A11171

DECRETO 31 agosto 2010.

Sostituzione di un componente della speciale commissione per gli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 887 del 26 maggio 2010 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e alla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 888 del 26 maggio 2010 di nomina dei rappresentanti delle categorie interessate, previste per la composizione delle speciali commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota del 3 agosto 2010 con la quale la Confesercenti di Treviso ha designato il dott. Giorgio Pasqualini quale membro della speciale Commissione per gli esercenti attività commerciali in sostituzione della sig.ra Maria Cristina Pellegrini, risultata incompatibile con l'incarico in quanto direttore del Patronato Itaco in seno alla Confesercenti stessa;

Decreta:

Il dott. Giorgio Pasqualini viene nominato membro della speciale Commissione per gli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso, in sostituzione della sig.ra Maria Cristina Pellegrini.

Treviso, 31 agosto 2010

Il direttore provinciale reggente: DA RONCH

10A10994

